

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3427 del 16/06/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 (D.M. n. 69/2018) e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modulare composto da FRANTOIO FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e da VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3562 del 13/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **ECO-FRANTUMAZIONI SRL - MISANO ADRIATICO**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 (D.M. n. 69/2018) e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modulare composto da FRANTOIO FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e da VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104).

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i

criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;
- la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183, comma 1, lett. b-ter, dello stesso decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- il D.M. n.69 del 28.03.2018, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'art. 2, paragrafo 7, lett. d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Legge. n.447/1995 in materia di impatto acustico;
- la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018, *Disciplina della Valutazione dell'impatto*

ambientale dei progetti;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23.07.2018, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015;
- la D.D.G. n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291/2021;
- la D.D.G. n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
- la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTE le istanze presentate in data 20.01.2025, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL, avente sede legale in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO n.13, finalizzate a svolgere attività di

recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianti mobili, costituiti così come rispettivamente di seguito riportato:

- istanza prot. ARPAE PG/2025/10724: VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104), da utilizzarsi da solo o in abbinamento a frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040), o ad altro impianto mobile autorizzato;
- istanza prot. ARPAE PG/2025/10726: frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040), da utilizzarsi da solo o in abbinamento a VAGLIO MDS Trommel Screen (matricola M518R022104), o ad altro impianto mobile autorizzato, per il trattamento dei medesimi rifiuti di cui all'istanza prot. n.10724, con l'esclusione dei rifiuti EER 170506 e 200303, non richiesti per l'istanza prot. n.10726;

CONSIDERATO che gli impianti, di cui alle istanze presentate, non sono da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A., poiché non sono riferibili ad un sito specifico e determinato e, pertanto, gli stessi dovranno eventualmente essere assoggettati a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

VISTO che:

- relativamente all'istanza prot. n.10724 del 20.01.2025, il responsabile del procedimento, con nota prot. n.17591 del 29.01.2025, ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo ed al contempo ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.01/2025 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;
- relativamente all'istanza prot. n.10726 del 20.01.2025, il responsabile del procedimento, con nota prot. n.17609 del 29.01.2025, ha dato avvio al relativo procedimento ed al contempo ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 02/2025 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che:

- le Conferenze di Servizi n.01/2025 e n.02/2025 si sono riunite contestualmente il giorno 25.02.2025 e il relativo verbale è allegato al presente Provvedimento, quale **Allegato**

“A”;

- la Conferenza di Servizi unificata ha dunque stabilito, per le motivazioni riportate nel verbale citato, di unificare in un unico procedimento amministrativo i due procedimenti avviati separatamente a seguito delle due istanze sopra citate, esprimendo parere favorevole al rilascio di una singola Autorizzazione Unica, con l'adozione di prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE, ed al contempo ha ammesso l'inoltro di documentazione a completamento volta anche a fornire gli elaborati aggiornati con alcune precisazioni, demandandone la valutazione ad ARPAE;

VISTO che la documentazione a completamento richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 21.03.2025, 25.03.2025 e il 09.04.2025, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n. 41/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO che l'istanza è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da operazioni di demolizione e costruzione, da attività di scavo, attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e demolizione di pavimentazioni stradali, nonché da attività di pulizia e scavi nell'ambito degli arenili demaniali, di seguito riportati:

- aggregati misti riciclati;
- terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato;
- terre e rocce per aree industriali e commerciali;
- granulato di conglomerato bituminoso;
- sabbia per ripascimento;

VISTO che l'impianto mobile è composto dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e dal VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104), da utilizzarsi singolarmente o in serie, secondo le seguenti configurazioni:

- configurazione 1, composta unicamente dal VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104);
- configurazione 2, composta unicamente dal frantoio FRANZOI TRI1611FP

(matricola 1040);

- configurazione 3, composta dal VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104) e dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040);
- configurazione 4, composta dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e dal VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104);

VISTO che la Conferenza di Servizi sopra richiamata ha ritenuto che l'impianto, nelle configurazioni 1 e 2, possa eventualmente operare in contemporanea, in due campagne distinte;

RITENUTO che la cessazione della qualifica di rifiuto per il codice EER 170302, relativa alla produzione di conglomerato bituminoso, ancorché richiesta dalla ditta ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 ed ammessa dalla Conferenza di Servizi, essendo conforme ai criteri adottati dal D.M. n.69 del 28.03.2018, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, considerato che il limite quantitativo previsto dal DM 5.02.1998, allegato 4, sub-allegato 1, per la tipologia 7.6 si applica agli impianti in regime di procedura semplificata;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art. 184 ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti, rispettivamente, per la produzione di conglomerato bituminoso, ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n.69 del 28.03.2018 e per gli altri prodotti che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi del comma 3, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C4;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da apposito ente certificatore, nell'unità operativa di via Cella Raibano, 13 - Misano Adriatico;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP, e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Dichiarazione di conformità frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040)	20.01.2025
2	Marcatura CE vaglio MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104)	20.01.2025
3	Relazione tecnica - Marzo 2025 - Rev1	21.03.2025
4	Allegato 2	21.03.2025
5	Configurazione tipo dell'impianto mobile e del vaglio	21.03.2025
6	Schede tecniche EoW	21.03.2025
7	Schede tecniche EoW	09.04.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/69827 del 11.04.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la note prot. nn.1719 e 1720 del 31.01.2025 - relative rispettivamente alle due istanze pervenute con prot. nn.10724 e 10726 del 20.01.2025, con le quali il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art.4 del DPR 151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi; la ditta è tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 23.01.2024 alla società

ECO-FRANTUMAZIONI SRL ed avente scadenza il 22.01.2025 e la nota prot. n.3485 del 21.01.2025 con la quale Prefettura Rimini comunica che, su richiesta dell'interessato del 12.01.2024 volta al permanere nella suddetta lista, ha avviato la relativa istruttoria;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 804,00, cumulativo dei due importi di 402,00 ciascuno, relativi ai procedimenti avviati con le due diverse istanze presentate;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE UNICA, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL, avente sede legale in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO n.13, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, mediante impianto mobile modulare, composto da frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e da VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104), con cessazione della qualifica

di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 (nel rispetto del D.M. n. 69 del 28.03.2018) e comma 3 (Allegati da C1 a C4);

2. che l'impianto mobile, di cui al punto precedente, è costituito dalle due componenti suddette, modulate secondo le seguenti 4 configurazioni possibili:
 - configurazione 1, composta unicamente dal VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104);
 - configurazione 2, composta unicamente dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040);
 - configurazione 3, composta dal VAGLIO MDS Trommel Screen (matricola M518R022104) e dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040);
 - configurazione 4, composta dal frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e dal VAGLIO MDS Trommel Screen (matricola M518R022104);
3. di ammettere l'eventualità che l'impianto, nelle configurazioni 1 e 2, possa funzionare contemporaneamente in 2 distinte campagne di trattamento, in siti differenti;
4. che la ditta presenti, all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n.1991/2003, per un importo totale di € **500.000,00**. Tale importo è composto da due aliquote di € 250.000, previste per gli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti, tenuto conto della facoltà della ditta di potere utilizzare l'impianto in configurazione 1 (FRANTOIO) ed in configurazione 2 (VAGLIO), in contemporanea in due distinte campagne mobili. Nella sostanza, la fidejussione sarà composta da una aliquota A di 250.000 Euro, che garantirà l'impianto per la configurazione 1 e la configurazione 4, e da una aliquota B di 250.000 Euro, che garantirà l'impianto per la configurazione 2 e la configurazione 3. La garanzia finanziaria dovrà avere ARPAE quale ente beneficiario, durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi. Degli aspetti di cui sopra dovrà essere data esplicita evidenza nel testo della suddetta garanzia finanziaria. Si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
5. di vincolare l'efficacia della presente Autorizzazione all'accettazione, da parte di ARPAE, della Garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4. dispositivo;

6. di dare atto che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Dichiarazione di conformità CE Frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040)	20.01.2025
2	Dichiarazione di conformità CE Vaglio MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104)	20.01.2025
3	Relazione tecnica - Marzo 2025 - Rev1	21.03.2025
4	Allegato 2	21.03.2025
5	Configurazione tipo dell'impianto mobile e del vaglio	21.03.2025
6	Schede tecniche EoW	21.03.2025
7	Schede tecniche EoW	09.04.2025

7. di allegare al presente Provvedimento il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Conferenza unificata n.1 e n.2 del 25.02.2025), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
8. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
9. tenuto conto di quanto stabilito ai punti 2. e 3. di cui sopra, di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **480.000 tons./a.**, da riferirsi quale somma dei rifiuti gestiti dall'impianto sia in configurazione 1 sia in configurazione 4;
10. tenuto conto di quanto stabilito ai punti 2. e 3. di cui sopra, di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **480.000 tons./a.**, da riferirsi quale somma dei rifiuti gestiti dall'impianto sia in configurazione 2 sia in configurazione 3;
11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10** dalla data del presente atto;

12. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni di **recupero R5** (di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
200202	terra e roccia
200301	rifiuti urbani non differenziati (**) (***)
200303	residui della pulizia stradale (****)
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli

eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi) (**)

(**) 200301 e 200399 sono ammessi solo nelle campagne di attività svolte nei territori dove con specifico atto viene riconosciuto lo stato di calamità;

(***) 200301: tipologia ammessa solo se già presente nell'area della campagna di attività oggetto di comunicazione e non proveniente da altri siti;

(****) solo se proveniente dalla pulizia degli arenili;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n. 69 del 28.03.2018 - granulato di conglomerato bituminoso):

13. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art.3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite **dichiarazione di conformità**, secondo le modalità previste dall'art.4, comma 1, dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
14. con riferimento alla produzione di "granulato di conglomerato bituminoso", dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
15. qualora non sussistano i criteri di cui al punto 12, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

16. di individuare, negli allegati sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - **Allegato C1:** produzione di AGGREGATI MISTI RICICLATI;
 - **Allegato C2:** produzione di TERRE E ROCCE PER AREE RESIDENZIALI VERDE PUBBLICO E PRIVATO;
 - **Allegato C3:** produzione di TERRE E ROCCE PER AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
 - **Allegato C4:** produzione di SABBIE DA RIPASCIMENTO;

17. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW e ad ARPAE Rimini;
18. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati C1, C2, C3 e C4 al presente Provvedimento;
19. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto, come specificato nel sistema di gestione, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 17.;
20. che ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti ai criteri di cui al punto 17., mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;

Aspetti gestionali dell'impianto:

21. che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della stessa;
22. che nella comunicazione delle singole campagne di attività venga specificata la configurazione dell'impianto, tra le quattro previste, da installarsi in cantiere;
23. che il materiale in uscita dall'impianto che cessa la qualifica di rifiuto, per conseguire le caratteristiche di idoneità all'utilizzo, non necessiti di ulteriori operazioni di lavorazione con altri gruppi/impianti di frantumazione/vagliatura, non oggetto della presente autorizzazione;
24. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;

- b. con riferimento ai rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, di cui agli Allegati C1 e C4, la ditta dovrà provvedere alla caratterizzazione degli stessi;
- c. la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile, nelle sue configurazioni, come previsto in ciascun "manuale d'uso operativo";
- d. nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente all'interno del cantiere dovrà essere disponibile idoneo approvvigionamento idrico o in alternativa, un adeguato serbatoio con capacità tale da garantire le ore di lavoro previste;
- e. al fine di valutare la velocità del vento la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro; in caso di superamento dei 3 m/s della velocità del vento, la ditta dovrà provvedere obbligatoriamente all'umidificazione durante le operazioni di recupero e con velocità di vento superiore ai 5 m/s la ditta dovrà sospendere le operazioni di recupero.
- f. l'attività di recupero effettuata con l'utilizzo delle configurazioni 3 e 4 di cui al precedente punto 2, e dichiarata in fase di comunicazione di campagna di attività, dovrà realizzarsi in un'unica attività/fase di lavorazione, non differibile/separabile, ovvero senza fasi intermedie, che portino alla produzione di un rifiuto identificato con 191212;
- g. Tutti i rifiuti che non raggiungono la certificazione di cessazione della qualifica di rifiuto, comprese le sabbie destinate a ripascimento ma non certificabili ai sensi del D.M. 173/2016, dovranno essere gestiti come rifiuti ed identificati con cod EER 19 12**;
- h. i moduli che compongono l'impianto mobile frantoio FRANZOI TRI1611FP (matricola 1040) e VAGLIO MDS Trommel Screen M518R (matricola M518R022104) devono essere univocamente identificabili attraverso il proprio numero di matricola, che deve risultare sempre ben leggibile;
- i. alla comunicazione di cui all'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere allegata, in stralcio, la valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla silice libera cristallina, sia in caso di attività di vagliatura della sabbia proveniente dagli arenili, che in caso di trattamento di rifiuti provenienti da attività di scavo costituiti da materiale sabbioso, ancorché non provenienti dall'arenile;
- j. nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori

prescrizioni:

- le eventuali emissioni di polveri a causa della consistenza del rifiuto trattato, saranno abbattute mediante idoneo impianto mobile di nebulizzazione;
- l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
- nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- l'utilizzo dell'impianto mobile in oggetto è tenuto al pieno rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- i rifiuti, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

25. di rammentare alla ditta:

- a. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- b. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
- c. che gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
- d. di adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la

descrizione;

Altre disposizioni generali:

26. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
27. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
28. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
29. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
30. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
31. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
32. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
33. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.